A hand holding a blue pencil is positioned over a test paper with multiple-choice questions. The background is blurred, showing other people in a classroom setting.

Corso di educazione finanziaria



Il terzo settore: i requisiti



**COSA SI DEFINISCE
ENTE DEL TERZO
SETTORE (ETS)?**

Gli Enti del Terzo Settore sono organizzazioni private senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che svolgono attività di interesse generale. Per ottenere questa denominazione, è necessaria l'iscrizione al RUNTS e l'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L'ETS non ha come obiettivo il profitto: se genera utili, questi devono essere reinvestiti per perseguire le finalità sociali. L'obiettivo principale è soddisfare l'interesse collettivo.



Attività di interesse
generale

Senza Finalità di Lucro

Iscrizione al Registro
Unico del Terzo Settore

Statuto adeguato e
coerente con CTS



ART. 5

ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE



INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI



INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE



PRESTAZIONI SOCIO-SANITA RIE



EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
PROFESSIONALE



Ambiente

Definizione, criticità e salvaguardia

INTERVENTI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLA
SALVAGUARDIA E AL
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI
DELL'AMBIENTE E
ALL'UTILIZZAZIONE
ACCORTA E RAZIONALE
DELLE RISORSE NATURALI



INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO



FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSIT ARIA



RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE



RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE



ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI



BENEFICENZA,
SOSTEGNO A
DISTANZA,
CESSIONE
GRATUITA DI
ALIMENTI O
PRODOTTI



**ATTIVITA' SENZA FINE DI
LUCRO**



"senza scopo di lucro" significa che un'associazione, in quanto ente non commerciale, non può avere come fine principale la realizzazione di un profitto.



Per questo gli utili dell'ente non possono essere distribuiti agli associati (neanche in forma indiretta) e devono essere reinvestiti esclusivamente per scopi istituzionali.

L'assenza dello scopo di lucro non vuol dire che l'associazione non possa svolgere attività "commerciale".

L'ente può vendere prodotti o servizi.

Queste attività devono essere sempre **secondarie e/o strumentali** al raggiungimento dello scopo dell'ente.

Ad esempio, **un'associazione sportiva** può organizzare eventi a pagamento o vendere gadget per raccogliere fondi al fine di costruire un nuovo campo per i propri associati.

L'art. 79 CTS, è la norma fondamentale per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo Settore

un ente del Terzo Settore può qualificarsi come non commerciale qualora le attività di interesse generale siano «svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi» determinati «computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari»

L'ente conserva la qualifica di ente non commerciale anche in presenza di avanzi purché i ricavi non superino il **6% dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e un per tempo limitato a non più di tre periodi di imposta consecutivi.**

Rimane l'incertezza circa i dettagli di questo "test di commercialità", cioè la precisa definizione della modalità di calcolo degli utili finalizzata a determinare se un ente superi la citata soglia del 6%.


QUANDO LE ATTIVITA'
SVOLTE SI CONSIDERANO
NON COMMERCIALI?





- le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

**COSA SI
CONSIDERA PER
COSTI EFFETTIVI?**



Tutti

I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari

Il requisito della pubblicit 



Per essere considerati ETS bisogna essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Codice del Terzo Settore art. 4



Con l'ammissione obblighi contabili, statutari, e di aggiornamento della documentazione

Registro digitale



[HTTPS://SERVIZI.LAVORO.GOV.IT/RUNTS](https://servizi.lavoro.gov.it/runts)

Personalità giuridica e iscrizione



Con l'iscrizione al RUNTS è possibile acquisire anche la personalità giuridica in deroga alle previsioni del D.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361, qualora ne ricorrano i presupposti (cioè il patrimonio minimo di € 15.000 per le associazioni, di € 30.000 per le fondazioni).

Personalità giuridica e iscrizione



la domanda di iscrizione è presentata dal notaio che ha redatto l'atto di costituzione o lo statuto modificato in adeguamento alla disciplina della Riforma.



Il notaio dovrà, altresì, attestare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dal CTS avvalendosi di una relazione giurata in caso di conferimento di beni diversi dal denaro (art. 22 CTS).

Gli obblighi di aggiornamento

In seguito all'iscrizione al RUNTS, ciascun ente ha l'onere di mantenere aggiornate nel portale le informazioni depositate in sede di iscrizione e depositare alcuni documenti.



Gli obblighi amministrativi

La normativa definisce requisiti minimi in termini di redazione e reportistica contabile.



RELAZIONE SUI COMPENSI



Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

IL RENDICONTO DI CASSA



Gli ETS non commerciali con entrate inferiori a 220.000 euro possono tenere un rendiconto di cassa delle entrate e delle spese complessive

Il bilancio di esercizio per ETS con ricavi superiori



- stato patrimoniale
- rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a **1 milione di euro** devono depositare **il bilancio sociale** – redatto secondo le linee guida ministeriali – presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet.



**RAPPORTO 2024
SUL REGISTRO UNICO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE**

IN COLLABORAZIONE CON



CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

EDITORIALE SCIENTIFICA

I dati sono pubblici e consultabili
da tutti

Ogni anno il Ministero del Lavoro
pubblica un report di settore

Iscrizione

Automatica


Richiesta

ODV, APS e Imprese Sociali sono state iscritte in modo automatic. Le altre su richiesta

ODV e APS già iscritte alla data del 22/11/2021 nei registri di ODV e APS di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000	Trasmigrazione
Imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e SoMS “maggiori” ⁵	Trasferimento automatico di dati dalla sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese nella quale sono per legge tenute ad iscriversi

Dal 2021





Dal 20 dicembre 2021 una progressione continua

**Al 31 dicembre 2023,
nel Registro Unico
Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS)
risultano iscritti circa
1 20.000 enti**




Distribuiti in tutto
il territorio



Regione	Valori assoluti	%	Enti per 100.000 abitanti
Piemonte	8.646	7,2%	203,4
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	294	0,2%	238,8
Lombardia	16.014	13,4%	160,5
Liguria	3.027	2,5%	200,8
Trentino-Alto Adige/Südtirol	4.220	3,5%	391,8
Veneto	8.735	7,3%	180,1
Friuli-Venezia Giulia	2.905	2,4%	243,2
Emilia-Romagna	10.445	8,7%	235,4
Toscana	10.194	8,5%	278,4
Umbria	2.390	2,0%	279,1
Marche	3.583	3,0%	241,4
Lazio	11.683	9,7%	204,2
Abruzzo	2.271	1,9%	178,4
Molise	782	0,7%	269,1
Campania	9.058	7,6%	161,5
Puglia	8.325	6,9%	213,0
Basilicata	1.383	1,2%	257,3
Calabria	3.877	3,2%	210,0
Sicilia	8.484	7,1%	176,2
Sardegna	3.552	3,0%	225,1
Nord-Ovest	27.981	23,3%	176,4
Nord-Est	26.305	21,9%	227,6
Centro	27.850	23,2%	237,6
Mezzogiorno	37.732	31,6%	190,0
Italia	119.868	100,0%	203,2

SONO ANCORA UNA RAPPRESENTAZIONE PARZIALE DEL MONDO ETS (SOPRATTUTTO AUTOMATICHE)



ETS presenti nel RUNTS, per sezione. 31 dicembre 2023 (valori assoluti e % sul totale degli enti)

Tabella 2.4 – *Enti trasmigrati al RUNTS al 28/8/2023 suddivisi per sezione di iscrizione*

Sezione RUNTS	Numero enti iscritti	% sul totale
APS	36.985	53,48
ODV	31.628	45,74
Altri ETS	540	0,78
Enti filantropici	3	-
Società di mutuo soccorso	1	-
Totale	69.157	100

Gli enti migrati automaticamente

Sezione RUNTS	Numero enti iscritti	% sul totale
APS	11.529 (di cui 28 reti associative)	57,23
Altri ETS	4.728	23,53
ODV	3.553 (di cui 4 reti associative)	17,66
Enti filantropici	192	0,95
Società di mutuo soccorso	93	0,46
Reti associative ¹³	34 (di cui 28 anche APS e 4 anche ODV)	0,17
Totale	20.097	100

I nuovi enti sono molto più variegati (8/23)

UN PROCESSO IN ACCELERAZIONE..

Dal 1° gennaio 2026, le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) scompariranno ufficialmente dal panorama giuridico e fiscale italiano.

A segnare questo passaggio è l'entrata in vigore delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore, rese operative dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Questo cambiamento rappresenta una vera rivoluzione per il mondo del non profit italiano.




**ONLUS VERSO IL RUNTS:
REGOLE, SCADENZE E RISCHI ENTRO MARZO 2026**

DAL 1 GENNAIO 2026..

L'Anagrafe delle ONLUS sarà soppressa.

Le disposizioni fiscali agevolative per le ONLUS saranno abrogate (artt. 10-29 D.lgs. 460/1997). Le agevolazioni IVA e fiscali si applicheranno esclusivamente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale.

 Per continuare a godere di agevolazioni fiscali, le ONLUS dovranno iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 31 marzo 2026. In caso contrario, scatta l'obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale ai sensi dell'art. 10, co. 1 lett. f) del D.lgs. 460/97.

SE LA ONLUS DECIDE DI NON ISCRIVERSI QUINDI

perderà tutte le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS,

potrà essere tenuta alla devoluzione del patrimonio incrementale (o totale in caso di cessazione),

dovrà assoggettare all'IVA molte attività prima esenti,

non potrà utilizzare più la denominazione "ONLUS" e resterà un ente generico.